



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Marianna Lopiano - Presidente
- dr. Ugo Candita - Consigliere
- dr. Pasquale Serra d'Aquino - Consigliere Relatore

sciogliendo la riserva formulata all'udienza dei 22 ottobre 2014, ha deliberato di emettere la presente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. (OMISSIS)/2014 del ruolo generale della volontaria giurisdizione ed avente ad oggetto, reclamo ex art. 18 L.F. con ricorso depositato il 19.06.2014,

TRA

SOCIETÀ SRL

parte reclamante-

E

FALLIMENTO SOCIETÀ SRL

parte reclamata -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2014, la **BANCA** ha chiesto la dichiarazione di fallimento della **SOCIETÀ SRL** asserendo di essere creditrice della somma di € 471.904,32, oltre interessi in virtù del decreto ingiuntivo n. (OMISSIS)/2010 e della somma di €1.038.192,95, oltre interessi per il mutuo ipotecario del 18 marzo 2007.

Il ricorso di fallimento e il decreto di fissazione dell'udienza camerale sono stati notificati con deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art.15 comma 31.f. in data 17 marzo 2014 con la seguente dicitura in relata: "*non notificato in quanto la società ha cessato l'attività. Tanto da informazioni in loco*".

La **SOCIETÀ SRL** è rimasta contumace nel procedimento prefallimentare e il Tribunale di Benevento ne ha dichiarato il fallimento con la sentenza n. (OMISSIS)/2014, notificata alla **SOCIETÀ SRL** in data 20 maggio 2014.

Avverso detta sentenza, la **SOCIETÀ SRL** con ricorso notificato il 04.07.2014 ha proposto reclamo sottoponendo alla Corte di Appello i seguenti motivi:

-nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per mancata audizione del debitore in camera di consiglio, e nullità della notifica del ricorso di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione del debitore, sul presupposto che non sarebbe stata eseguita preliminarmente la notifica a mezzo PEC ad istanza della Cancelleria ex art. 15 l.f., nonostante la **SOCIETÀ SRL** fosse munita già da tempo di valido indirizzo di posta elettronica certificata, come risulta anche dalla visura effettuata presso la camera di commercio di Benevento; ciò in quanto la successione delle modalità di notifica del ricorso e del decreto è rigorosa e solo dove la notifica a mezzo Pec ed alla notifica di persona non hanno avuto esito positivo o non sono state possibili, l'Ufficiale Giudiziario può procedere alla notifica a mezzo deposito dell'atto presso la casa comunale;

-nullità della notifica del ricorso di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione del debitore avvenuta con il deposito presso la casa comunale per la mancanza delle dovute ricerche da parte dell'U.G. nel tentativo di notifica presso la sede sociale sul presupposto che, a differenza di quanto relazionato dall'Ufficiale Giudiziario in data 13.03.2014, (allorquando l'U.G. ha provveduto alla notifica del ricorso di fallimento a mezzo deposito presso la casa comunale) **SOCIETÀ SRL** non avrebbe cessato la propria attività ma la svolgeva in maniera del tutto regolare;

- assenza dello stato di insolvenza della **SOCIETÀ SRL**, sul presupposto che dalla somma ingiunta dal decreto ingiuntivo n. (OMISSIS)/2010 va detratto l'importo di € 238.348,13 incamerato dalla Unicredit per escussione di una garanzia pignorizia costituita dalla società debitrice in favore della Banca, gli importi dovuti in forza del contratto di mutuo, non sono in alcun modo documentati, a ciò si aggiungerebbe che dalla lettura dei bilanci al 2011, 2012 e 2013, si evincerebbe la mancanza del requisito di insolvenza.

Sulla base di tali presupposti, la reclamante ha chiesto di revocare e/o dichiarare la nullità della sentenza di fallimento della **SOCIETÀ SRL** n.(OMISSIS)/2014 resa dal Tribunale di Benevento, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con comparsa di risposta del 30 luglio 2014 si costituisce la **BANCA**, la quale eccipisce:

- sulla nullità della notifica del ricorso di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione del debitore, che la Banca ha correttamente rispettato il procedimento di notificazione alla società fallita di cui alla vigente normativa, e solo a seguito dell'avvenuta comunicazione dell'esito negativo della notifica a mezzo PBC, l'esponente ha proceduto ad eseguire il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro dell'impresе, e pertanto, è stato garantito il rispetto del principio del contraddittorio;

- sulla nullità della notifica del ricorso di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione del debitore, avvenuta con il deposito presso la casa comunale per la mancanza delle dovute ricerche da parte dell'U.G. nel tentativo di notifica presso la sede sociale, che la relazione di una notificazione eseguita direttamente gode della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che attesta avvenuti in sua presenza, pertanto il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso;

- sull'assenza dello stato di insolvenza della **SOCIETÀ** che del tutto infondato è il rilievo secondo cui la **BANCA** avrebbe potuto agire sull'immobile gravato da ipoteca, in quanto la titolarità di un immobile non esclude lo stato di insolvenza della società, Inoltre dalla lettura dei bilanci del 2011, 2012 e 2013 si rileva l'incapacità della società a far fronte con mezzi normale alle proprie obbligazioni; a ciò si aggiunge che alla data di dichiarazione di fallimento, la Banca vanta un credito dell'importo di € 1.510.097,26 a fronte di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, per cui l'importo ingiunto è incontestabile, oltre che del mutuo ipotecario,

chiedendo all'uopo il rigetto del reclamo, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di liti.

Il fallimento, ritualmente citato, è rimasto contumace.

Il primo motivo di reclamo, inerente il difetto di contraddittorio nella fase prefallimentare è infondato: in primo luogo risulta rituale tentativo di notifica a mezzo PEC (doc. 3 della produzione di parte reclamata inoltre, l'ufficiale giudiziario si è recato presso la sede della società s.n.c., come da registro delle imprese) non rinvenendola e, come egli stesso attesta (con efficacia fino a querela di falso) sulla base di informazioni assunte in loco la società aveva cessato l'attività.

Ne consegue che alcuna ricerca ulteriore doveva essere fatta prima del deposito presso la casa comunale (art. 15 l. attualmente in vigore, applicabile a tutti i procedimenti introdotti dopo il 31/12/2013), in quanto in caso di impossibilità della notifica presso la sede risultante dal registro delle Imprese, la notifica fa direttamente effettuata ex art. 143 c.p.c, presso la casa comunale.

E' infondato anche il secondo motivo di reclamo inerente l'assenza di una Insolvenza della società, se appena si considera debito certo per rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Della stessa proposta transattiva che presuppone la vendita dell'immobile sito nella sede della società l'anno successivo (doc. 8 del reclamo), si evince la sussistenza anche del mutuo ipotecario per oltre € 1.000.000, con ipoteca sull'immobile sempre presso la sede della società, sul quale, peraltro, è iniziata anche una procedura esecutiva immobiliare, poi estintasi per ragioni processuali di inerzia di un diverso creditore precedente.

Appare lapalissiano, quindi, che la società non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni (né essa indica compiutamente come rientrare rispetto alla somma mutuata e pare la somma definitivamente ingiunta).

Per inciso, la possibilità di soddisfarsi mediante procedura esecutiva Immobiliare non esclude, naturalmente, l'insolvenza.

Alla stregua delle considerazioni svolte il reclamo va, in conclusione, rigettato.

Ne consegue la condanna di parte reclamante a rifondere alla società d'editrice costituitisi in giudizio le spese del procedimento, liquidate di ufficio come da dispositivo.

Spese non ripetibili nei confronti della curatela fallimentare rimasta contumace

Al rigetto integrale del reclamo segue l'obbligo al sensi dell'art. 13, comma 1 quater delle T.U. delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) di versamento di un importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PQM

definitivamente pronunciando sul reclamo proposto nel procedimento iscritto al n. (OMISSIS)/2014 del ruolo generale della volontaria giurisdizione ed avente ad oggetto, reclamo ex art. 18 LF. con ricorso depositato il 19,06,2014,

TRA

SOCIETÀ SRL in persona del legale rappresentante p.t

E

BANCA, in persona del legale rappresentante

- parte reclamata -

FALLIMENTO SOCIETÀ SRL

- parte reclamata contumace

così provvede:

Visti l'art. 18 l.f., gli arti 91 ss. e.p.c. nonché l'art. 13, comma 1 quater del T.U. sulle spese di giustizia,

- 1) rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna la reclamante a rimborsare alla **BANCA**, in persona del legale rappresentante p.t le spese del procedimento, che liquida in complessivi € 2.700,00 per competenze, oltre accessori come per legge (spese generali 15%. IVA e Cassa Previdenza).
- 3) dichiara il reclamante tenuto a versare un ulteriore Importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto con la stessa impugnazione;

Così deciso in Napoli. 15 novembre 2014.

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marianna Lopiano

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*